Luogo e data

**Oggetto: Art. 9 Decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52. Invito alla responsabilità.**

Gentile parlamentare/senatore/ministro.

 formulo la presente in riferimento alla discussione in atto per la conversione in legge del decreto legge 22 aprile 2021 n. 52, ed in particolare in merito a quanto previsto nell’art. 9 di detto decreto che ha introdotto le c.d. “Certificazioni verdi COVID-19”. Vogliamo informarLa che **Lei potrà essere ritenuto/a personalmente responsabile dei danni e delle eventuali morti causate dall'attuazione di tale proposta**, che subordina il rilascio del ‘passaporto’ a fronte della presentazione di certificati di avvenuta vaccinazione, ovvero, in alternativa, di recente test negativo o di avvenuta guarigione.

 Tale previsione asseritamente creata per agevolare la circolazione durante il periodo di pandemia, nasconde, solo in parte a dire il vero, l’evidente intento di creare illegittime limitazioni alla libera circolazione dei cittadini italiani, al fine di coartarli verso la vaccinazione, posto che per gli operatori sanitari ed affini è stato introdotto addirittura l’obbligo di vaccinazione (decreto legge n. 44 del 01.04.21).

 Anche le alternative previste, il tampone nelle ultime 48 ore, ovvero l’esame sierologico attestante la guarigione, sono soluzioni che impongono il sostenimento di costi, che possono anche diventare cospicui in caso di reiterati spostamenti e/o partecipazioni ad eventi, creando così anche forme di coazione fondate su ragioni di carattere economico (i costi di tali esami, infatti, in questi ultimi casi, sarebbero esclusivamente a carico di chi sceglie di non vaccinarsi).

 A tale quadro va aggiunto che, la previsione di un’esimente della responsabilità penale per le case farmaceutiche e per coloro che somministrano i vaccini, costituisce una prova evidente della consapevolezza, alla quale non è possibile sottrarsi, che i “nuovi vaccini”, tutt’ora in corso di sperimentazione, possono rappresentare un pericolo per la salute dei cittadini, e tale coefficiente psicologico è assolutamente assimilabile “alla coscienza e volontà”, richiesta dalle normative penali, nazionali ed internazionali, a titolo di elemento soggettivo dei reati ipotizzabili.

Tale coefficiente psicologico risulta poi ulteriormente rafforzato dal fatto che, sotto il profilo civilistico, il soggetto chiamato a risarcire i danni delle lesioni e/o morte, che possono conseguire alla vaccinazione è unicamente lo Stato, quindi sempre i cittadini.

 Per quanto sopra, La invito a desistere immediatamente dalla Sua attività/partecipazione finalizzata all’introduzione del c.d. passaporto vaccinale, tenendo conto che anche le leggi sono soggette prioritariamente al rispetto dei diritti umani e delle norme sovraordinate (Costituzione e leggi internazionali), e che le stesse, pur approvate, possono poi venir meno, legittimando azioni di responsabilità (in sede civile e penale) nei confronti di coloro, che hanno partecipato all’approvazione/esecuzione di tali normative palesemente illegali.

Distinti saluti.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**In allegato, come appendici e come parte integrante di questa diffida, i seguenti documenti:**

1. Lettera aperta urgente da parte di medici e scienziati all'Agenzia europea per i medicinali in merito alle preoccupazioni sulla sicurezza del vaccino COVID-19;

2. Risposta dell'Agenzia europea per i medicinali ai medici per l'etica Covid;

3. Documento con cui medici e scienziati accusano il regolatore medico di minimizzare i pericoli del vaccino COVID-19;

4. Lettera di replica all'Agenzia europea per i medicinali da parte dei medici per l'etica Covid; Firmatari dei medici per l'etica Covid.